Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 24 DEL 18-03-2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MERITO ALLA MOBILITA', ALLE ATTIVITA' MOTORIE ALL'APERTO E AGLI ORTI SOCIALI COMUNALI

Il Sindaco

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Viste le precedenti ordinanze sul tema relativo al contenimento del COVID 19, in particolare nr. 21, 22 e 23/2020 relative rispettivamente alla chiusura dei parchi comunali, alla sospensione dei mercati ed alla chiusura dei cimiteri comunali e delle casine dell'acqua;

Considerato che le ordinanze di cui sopra, in armonia con i DPCM sin qui emanati in tema di contrasto alla diffusione del COVID 19, in particolare i DPCM 8 e 11 marzo 2020, hanno avuto ed hanno ancora

l'obiettivo di rafforzare le misure governative pur senza porsi in contrasto con i principi di cui all'art. 35 del D.L. 2 marzo 2020, nr, 9;

Visto in particolare che l'art.1 del DPCM 8/3/2020 che ha posto il principio per cui occorre evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti:

1) motivati da comprovate esigenze lavorative;
2) situazioni di necessità;
3) spostamenti per motivi di salute;
4) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Considerato che l'art. 2, comma 1 lett.g) del DPCM 8/3/2020 prevede che *"lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d)";*

Considerato altresì che lo stesso DPCM pone, come obiettivo generale, quello di evitare assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile rischio di contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o a uno stato di necessità;

Considerando, per l'appunto, che con le ordinanze sopra richiamate si è ritenuto di rafforzare le misure governative sopra citate;

Considerato che tali ordinanze si sono rese necessarie in considerazione dei dati che descrivono che vi sono ancora un numero troppo elevato di contagi nella provincia di Rimini, in particolare nell'area Sud;

Ritenuto che si tratti di numeri ancora troppo alti dovuti anche al fatto che non tutte le persone stanno adottando e seguendo le norme comportamentali prescritte dalla legge e dalla coscienza;

Considerato che le proiezioni e il numero dei contagi reali fanno ritenere, appunto, che non vi sia ancora una riduzione adeguata dei casi di contagio;

Considerato che, in attuazione del divieto di spostamento non necessario sopra richiamato, il Ministero dell'Interno ha predisposto dei modelli di auto certificazione all'interno dei quali, chi si sposta, deve dichiarare:

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui al combinato disposto dell'art. 1 del DPCM 8/3/20 e dell'art.1, comma 1, del DPCM 9/3/2020;

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus "COVID-19";
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell'art.3 comma 4 del D.L. 23/2/20, nr. 6 e dell'art.4 comma 1 del DPCM 8/3/20, in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato;

Considerato che, nonostante quanto sopra richiamato, continua sul territorio comunale un notevole movimento viario e pedonale che non appare giustificato dalle eccezioni di cui all'art. 1 del DPCM 8/3/2020 sopra richiamate, in considerazione, peraltro, che molte delle attività di alimentari del territorio comunale hanno instaurato un servizio di consegna a domicilio;

Considerato il numero ridotto degli agenti della Polizia Locale che non sono in grado di eseguire il monitoraggio del territorio;

Ritenute evidenti le difficoltà delle forze dell'ordine di presenziare costantemente, ai fine del controllo della varie ordinanze e DPCM in tema COVID 19, vista l'entità delle chiusure e dei divieti disposti con tali provvedimenti e che è pertanto opportuno, al fine di favorire il lavoro delle forze dell'ordine, che si riduca il più possibile la presenza, al di fuori delle rispettive abitazioni, non giustificata di cittadini;

Considerato che le misure e le ulteriori precisazioni/disposizioni, non hanno, evidentemente, ancora raggiunto l'obiettivo di riduzione della diffusione del virus e non sono state quindi sin qui sufficienti ad arginarla;

Ritenuto necessario, pertanto, considerare di predisporre ulteriori e restrittive misure, che vadano anche a precisare ulteriormente i principi posti in particolare dall'art. 1 del DPCM 8/3/2020;

Ritenuto, in particolare, di ribadire che i principi posti dai DPCM 8 e 9 marzo 2020 in merito al divieto di mobilità non giustificato e il fatto stesso della predisposizione del modello di autocertificazione da parte del Ministero dell'Interno, lascino con certezza intendere che il principio generale e assoluto è quello del divieto di mobilità e che le eventuali deroghe consistono in deroghe appunto al principio generale e non possono esse stesse essere interpretate come principio generale che, lo si ribadisce, è uno e uno soltanto;

Ritenuto pertanto che anche le attività motorie nonché gli spostamenti debbano essere regolamentati secondo il principio generale sopra richiamato interpretandolo nel senso che deve percorrersi il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione e che non siano giustificati altri tipi di spostamento, anche a titolo di mero svago;

Considerato che sia il DPCM 8 marzo 2020 che il DPCM 9/3/2020 hanno disposto l'efficacia delle misure sino al 3/4/2020 compreso;

visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

RIBADISCE

- la necessità di evitare ogni forma di assembramento in luogo pubblico e/o privato;

- il divieto di spostamento, posto dall'art.1 del DPCM 8/3/2020 e dall'art. 1 del DPCM 9/3/2020, delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che, e comunque sempre previa predisposizione dell'apposita auto certificazione sopra richiamata, per gli spostamenti:
  - motivati da comprovate esigenze lavorative;
  - situazioni di necessità;
  - spostamenti per motivi di salute;
  - rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- che sono pertanto consentite, a titolo esemplificativo, comunque sempre previa predisposizione dell'apposita auto certificazione sopra richiamata le seguenti attività: fare la spesa per sostentamento (acquisto di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM del 11.03.2020) e per l'acquisto di farmaci; situazioni familiari urgenti (assistenza congiunti malati); gestione quotidiana degli animali domestici da effettuarsi quanto più vicini a casa (esigenze fisiologiche e veterinarie), esigenze sanitarie che suggeriscano l'opportunità di movimento opportunamente giustificate da apposito certificato medico;

ORDINA

in via precauzionale, con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020 compreso, per prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 e tutelare la popolazione nel territorio comunale, nonchè per agevolare il lavoro di controllo da parte delle forze dell'ordine competenti e salvo che per gli spostamenti consentiti sopra richiamati:

1) il divieto di accesso agli orti sociali comunali;

2) il divieto dell'attività motoria, nonchè di qualsiasi pratica sportiva svolta all'aperto in luoghi pubblici quali: strade, piazze, piste ciclabili, percorsi naturalistici;

3) a coloro che si sposteranno dalla propria residenza e/o abitazione e/o domicilio, a piedi o utilizzando qualsiasi altro mezzo, di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'autocertificazione comprovante le ragioni dello spostamento adottando il principio secondo il quale deve percorrersi il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione;

Comune di San Giovanni in Marignano

Provincia di Rimini

Si dà atto che la distanza giustificativa per la passeggiata con il cane o altro animale da affezione sarà valutata discrezionalmente dalle forze dell'ordine, raccomandando pertanto ai cittadini di non distanziarsi eccessivamente, per tale funzione, dalla propria dalla propria casa di abitazione;

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.marignano.net;

di incaricare il Servizio Polizia Locale e le altre forze di polizia di competenza, della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rimini;
- Servizio Polizia Locale;
- Comando Stazione Carabinieri di Cattolica;

AVVERTE

che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite:

- ai sensi dell'art. 650 C.P.;
- con sanzione amministrativa, oltre alle spese del procedimento, da euro 50,00 ad euro 500,00, ai sensi della lettura congiunta dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 16 comma 1 della Legge 689/81;

che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine, dalla pubblicazione, di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

San Giovanni in Marignano, lì 18-03-2020

Il Sindaco
Rag. Daniele Morelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate